DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE, DI TERMINE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO E DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER LE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 4

Utilizzazione della Guardia di finanza

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facolta' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 1 luglio 1994, non più in vigore dal 31 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-421-1994/art-4-utilizzazione-della-guardia-di-finanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it